

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Procedimento con pluralità di parti - Ricorso per cassazione - Ricorso delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Ricorso presentato autonomamente - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Conseguenze - Riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ. - Mancanza - Improcedibilità del secondo ricorso - Fondamento.

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. Ne consegue che, solo in difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1